



Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2018¹ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. d ed e

² Si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:

d. *abrogata*

e. ordinanza del 16 dicembre 1985² contro l'inquinamento atmosferico, allegato 2 cifra 55.

Art. 3 cpv. 1 e 5

¹ I requisiti delle ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b, c ed e devono essere controllati almeno una volta ogni otto anni.

⁵ In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli di base annuali relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.

Art. 5 cpv. 3 e 6

³ Ogni anno deve essere svolto un controllo in loco in almeno il 5 per cento delle aziende gestite tutto l'anno, delle aziende d'estivazione e delle aziende con pascoli comunitari secondo i criteri di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere b e d.

⁶ In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli in funzione del rischio annuali relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.

¹ RS 910.15

² RS 814.318.142.1

Art. 7 cpv. 2 lett. a

² Conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996³ sull'accreditamento e sulla designazione, gli organismi di diritto privato devono essere accreditati secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17020 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»⁴. Ciò non vale per il controllo relativo ai dati sulle superfici, ai contributi per singole colture e ai seguenti tipi di pagamenti diretti:

- a. contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari, per la biodiversità funzionale, per il miglioramento della fertilità del suolo, per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura e per una maggiore durata di utilizzo delle vacche;

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

Titolo

Istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali e delle superfici per la promozione della biodiversità

N. 2

Abrogato

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

² Gli articoli 1 capoverso 2 lettera e nonché 3 capoverso 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² RS 946.512

³ La norma menzionata può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

